

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2022 del 27/04/2021
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - ATTO DI RINNOVO CONCESSIONE - COMUNE DI PODENZANO (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO RIAZZA - USO: OCCUPAZIONE CON TUBAZIONI PER SCARICO ACQUE BIANCHE - CONCESSIONARI: MARCHI ANTONINO, DATURI FRANCO, SFORZA FOGLIANI CORRADO, GUELI FRANCESCO E GUELI ELENA ; SINADOC: 9238/2020 - SISTEB: PC08T0028/20RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2095 del 26/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette APRILE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - ATTO DI RINNOVO CONCESSIONE – COMUNE: PODENZANO (PC) – CORSO D’ACQUA: RIO RIAZZA – USO: OCCUPAZIONE CON TUBAZIONI PER SCARICO ACQUE BIANCHE - CONCESSIONARI: MARCHI ANTONINO, DATURI FRANCO, SFORZA FOGLIANI CORRADO, GUELI FRANCESCO E GUELI ELENA – SINADOC: 9238/2020 - SISTEB: PC08T0028/20RN01.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA la determina n° 013743 del 04/11/2008 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po con la quale è stata rilasciata ai signori Marchi Antonino residente in Rivergaro (C.F.:MRCNNN40P29A831N), Daturi Franco residente in Milano (C.F.:DTRFNC30E25L848P), Gueli Gaetano residente in Piacenza (C.F.: GLUGTN36D28B812M) e Sforza Fogliani Corrado residente in Piacenza (C.F.:SFRCRD38T15G535M), proprietari di un capannone sito in località “I Casoni” di Podenzano (PC) la concessione avente ad oggetto: *“Concessione demanio idrico terreni. Richiedenti: Marchi Antonino, Daturi Franco, Gueli Gaetano e Sforza Fogliani Corrado – Determina di concessione allo scarico della acque chiare nel rio Riazza in Comune di Podenzano (PC), ubicata in mappa al f.5 mappale 4”* con validità di anni 12 (dodici) a partire dal 04/11/2008 (e quindi con durata fino al 03/11/2020) ;

VISTE:

- la domanda acquisita al prot. ARPAE n. 35199 del 04/03/2020 con la quale i signori Marchi Antonino Daturi Franco, Sforza Fogliani Corrado, Gueli Francesco e Gueli Elena

hanno chiesto il rinnovo della sopra richiamata concessione;

- la successiva nota di integrazione all'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 103647 del 20/07/2020 con la quale i richiedenti hanno meglio specificato la posizione, i diametri e le portate delle tubazioni degli scarichi oggetto di concessione;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto in data 13/05/2020 sul BURERT (parte seconda) n.149 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota ARPAE n° 58171 del 21/04/2020 con la quale, in riferimento all'istanza in oggetto, si è provveduto a richiedere al Servizio Area Affluenti Po, e al Comune di Podenzano l'espressione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva competenza con l'evidenzia di eventuali elementi che possano costituire pregiudizio alla funzionalità idraulica, alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale;

- dell'ulteriore nota ARPAE n° 111537 del 03/08/2020 con la quale si è provveduto a trasmettere agli Enti sopraindicati per l'espressione dei rispettivi pareri di competenza copia della documentazione integrativa prodotta dai Richiedenti;

PRESO ATTO:

- della nota, assunta al prot. ARPAE n.117801 del 13/08/2020 con la quale l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio del rinnovo della concessione di cui trattasi;

- della nota acquisita al prot. ARPAE n. 24922 del 16/02/2021 il Comune di Podenzano ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio della concessione richiesta con prescrizioni;

DATO ATTO che i richiedenti hanno provveduto a versare:

- in data 13/02/2020 € **75,00** per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 21/04/2021 hanno versato in occasione del rilascio della concessione che si è a rinnovare un deposito cauzionale di € **100,00** che è stato integrato in data 21/04/2021 con un importo di € **166,28** ai sensi del comma 11 dell'art. 20 della L.R. n° 7/2004 e del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

- in data 21/04/2021 € 531,76 a titolo di versamento del canone relativo alle annualità **2020** (pari a € 266,28) e **2021** (pari a € 265,48);

- è in regola con il pagamento delle annualità di canone relative al periodo di validità della concessione di cui si è a richiedere il rinnovo;

DATO ALTRESI' ATTO che i richiedenti hanno fatto pervenire con nota acquisita al prot. ARPAE n° 161755 del 21/04/2021 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione da ogni singolo concessionario in data 21/04/2021;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rinnovare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., a:

- Marchi Antonino – residente in Rivergaro (PC) – C.F.:MRCNNN40P29A831N;
- Daturi Franco – residente in Milano (PC) – C.F.: DTRFNC30E25L848P;
- Sforza Fogliani Corrado – residente in Piacenza (PC) – C.F.: SFRCD38T15G535M;
- Gueli Francesco – residente in Piacenza (PC) – C.F.: GLUFNC63S17G838W;
- Gueli Elena - residente in Agazzano (PC) – C.F.: GLULNE66H68G535T;

la concessione per occupazione di area demaniale mediante n° 2 tubazioni per scarico acque bianche (a servizio del capannone di proprietà dei Richiedenti), nel rio Riazza (sponda destra) in località I Casoni del Comune di Podenzano (PC) e meglio identificata come segue:

- scarico S1 con tubazione di scarico del diametro $D = 200$ mm e portata $Q_{max} = 4$ l/s e identifica fronte linea confine del mappale 4 con il mappale 410 del Foglio 5 del N.T.C. di Podenzano (PC);

- scarico S2 con tubazione di scarico del diametro $D = 300$ mm e portata $Q_{max} = 60$ l/s e identifica fronte centro del mappale 4 del Foglio 5 del N.T.C. di Podenzano (PC);

Come da elaborato planimetrico allegato al disciplinare;

b) di stabilire che :

- la concessione ha la durata di anni 12 a partire dalla data di scadenza della precedente concessione e pertanto avrà validità sino al 03/11/2032;

- il canone per il corrente anno 2021 è determinato in euro € 265,48;

- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

- la concessione è rilasciata in solido ai signori Marchi Antonino, Daturi Franco, Sforza Fogliani Corrado, Gueli Francesco, Gueli Elena e conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi discendenti dalla concessione, l'altra parte sarà tenuta ed obbligata ad ottemperarvi restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli oneri inerenti;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 21/04/2021;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, i concessionari eleggono il proprio domicilio all'indirizzo agli

atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDE NOTO CHE:

- si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. Sisteb PC08T0028/20RN01 a favore dei signori:

- Marchi Antonino – residente in Rivergaro (PC) – C.F.:MRCNNN40P29A831N;
- Daturi Franco – residente in Milano (PC) – C.F.: DTRFNC30E25L848P;
- Sforza Fogliani Corrado – residente in Piacenza (PC) – C.F.: SFRCD38T15G535M;
- Gueli Francesco – residente in Piacenza (PC) – C.F.: GLUFNC63S17G838W;
- Gueli Elena - residente in Agazzano (PC) – C.F.: GLULNE66H68G535T;

ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

1) La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali del Rio Riazza mediante n° 2 tubazioni per scarico acque bianche a servizio del capannone di proprietà dei richiedenti, nel rio Riazza in sponda destra in località I Casoni del Comune di Podenzano (PC) e meglio identificato come segue:

- scarico S1 con tubazione di scarico del diametro $D = 200$ mm e portata $Q_{\max} = 4$ l/s e identifica fronte linea confine del mappale 4 con il mappale 410 del Foglio 5 del N.T.C. di Podenzano (PC);
- scarico S2 con tubazione di scarico del diametro $D = 300$ mm e portata $Q_{\max} = 60$ l/s e identifica fronte centro del mappale 4 del Foglio 5 del N.T.C. di Podenzano (PC);

Come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1) La concessione **ha durata di 12 anni a partire dalla data di scadenza della precedente concessione e pertanto avrà validità sino al 03/11/2032.**

Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta degli

interessati da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora i Concessionari non intendano procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione hanno l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente anche su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone;

3) L'amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2021 in € 265,48.

L'importo del canone per gli anni successivi al corrente anno sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento

o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) **La concessione è rilasciata in solido ai signori Marchi Antonino, Daturi Franco, Sforza Fogliani Corrado, Gueli Francesco, Gueli Elena e conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi discendenti dalla concessione, l'altra parte sarà tenuta ed obbligata ad ottemperarvi restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli oneri inerenti;**

4) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € **266,28**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

5) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione;

2) Qualora i Concessionari intendessero recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di

documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia di acque pubbliche, idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente;

2) I Concessionari sono costituiti Custodi dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;

3) Fanno comunque carico ai Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

- la conservazione dei beni concessi;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione o a seguito di eventuali alluvionali, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese;

5) E' fatto obbligo ai Concessionari di lasciare in ogni momento libero accesso, alla

pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza;

6) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. N° 7/2004;

7) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali beni, limitazioni all'uso o danneggiamenti del manufatto conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

I Concessionari sono tenuti alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere di Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po di Piacenza, assunta al prot. ARPAE n.117801 del 13/08/2020 e di seguito riportate:

“Art. 1 - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche o qualora l'opera realizzata di che trattasi in futuro arrecasse pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua stesso, la ditta concessionaria sarà tenuta, (senza che ciò crei nel concessionario nessun diritto), ad eseguire quelle opere aggiuntive o quelle modifiche che l'organo idraulico competente ritenesse di imporre attuandole nei modi e tempi che venissero allo scopo imposti.

Art.2 - il concessionario è tenuto a provvedere a suo carico al mantenimento della libera sezione di deflusso entro le condotte, alla regolare manutenzione e conservazione dell'opera di scarico, compresi i pozzetti e si obbliga ad eseguire a sua cura e spese tutte le modifiche che venissero prescritte dall'amministrazione concedente.

Art. 8 - Prescrizioni di ordine paesaggistico/ambientale

Il comune di Podenzano Settore Urbanistica - Ambiente - Sportello Unico per l'edilizia - S.U.E. con nota assunta al prot. ARPAE n. 24922 del 16/02/2021, ha comunicato il proprio parere favorevole condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

“siano osservate le eventuali prescrizioni formulate dagli Enti preposti al rilascio di nulla osta e/o pareri.”

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Disciplinare sottoscritto per presa visione ed accettazione in data: 21/04/2021 da:

- Marchi Antonino – residente in Rivergaro (PC) – C.F.:MRCNNN40P29A831N;


- Daturi Franco – residente in Milano (PC) – C.F.: DTRFNC30E25L848P;

- Sforza Fogliani Corrado – residente in Piacenza (PC) – C.F.: SFRCD38T15G535M;


- Gueli Francesco – residente in Piacenza (PC) – C.F.: GLUFNC63S17G838W;

- Gueli Elena - residente in Agazzano (PC) – C.F.: GLULNE66H68G535T;

Mappa



25/3/2021, 16:51:32



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.